



Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Progetto preliminare

(Legge sul lavoro, LL)

(Flessibilizzazione limitata degli orari di apertura dei negozi)

Minoranza (Sommaruga Carlo, Herzog Eva)

(Estensione del lavoro domenicale)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Sommaruga Carlo, Herzog Eva)

Non entrare in materia

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 6

⁶ I Cantoni possono fissare al massimo dodici domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

Minoranza (Sommaruga Carlo, Herzog Eva)

RS ...

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

3 RS 822.11

Art. 19 cpv. 6

⁶ *Stralciare (= secondo diritto vigente)*

Art. 19 cpv. 7

⁷ *Se, a livello federale o nel Cantone interessato, nel settore del commercio al minuto si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale ai sensi degli articoli 1, 1a e 2 della legge federale del 28 settembre 1956⁴ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, i Cantoni possono fissare al massimo otto domeniche supplementari all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 221.215.311